

CASSAZIONE
SEZ. LAVORO
6 SETTEMBRE 2001
N. 11445

PRESIDENTE: TREZZA

RELATORE: DE MATTEIS

PARTI: T.G.

AUTOSTRAD S.P.A.

Lavoro • Licenziamento disciplinare • Prova del fatto contestato • Documento informatico • Documento informatico non sottoscritto con firma digitale • Disconoscimento • Altri elementi di prova • Efficacia probatoria • Sussistenza.

In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da

un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., e dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 10 novembre 1997, 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti « premagnetizzati » della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.

L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.

Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo.

La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.

Il ricorso non è fondato.

L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R.

10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.

Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.

La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore.

La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: *a*) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod. civ., ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ.; *b*) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).

Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).

Infine le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad «errores in iudicando», e non «in procedendo», il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice «a quo» alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione — disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. — nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).

Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).

Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale, dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.

La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., e dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del si-

stema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha per la prima volta, preso in considerazione espressamente la questione del valore probatorio del documento informatico, così come disciplinato dall'art. 5 D.P.R. 513/1997 (ora art. 10 T.U. 4457/2000). Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da parte della Società Autostrade S.p.A. ad un suo dipendente, caso in cui a fondamento e prova della giusta causa era stata prodotta in giudizio ed acquisita agli atti mediante istruttoria, documentazione informatica, accompagnata altresì da una minuziosa prova, anche per testimonianze, delle modalità di funzionamento del sistema computerizzato della Società, nonché degli altri elementi che potessero giustificare il licenziamento stesso, come ad esempio l'afferenza delle irregolarità contabili al dipendente licenziato, ovvero come la sottrazione di alcuni biglietti magnetici, la quale sottrazione era fatta risalire con certezza al dipendente in questione.

La sentenza merita di essere segnalata perché è la prima in cui si fa riferimento al valore del documento informatico, così come disciplinato dal D.P.R. 513/1997; non solo, con questa decisione la Suprema Corte effettua anche un breve *excursus* sul significato di documento informatico e sulla differenza tra documento informatico in senso stretto e documento informatico in senso lato: per documento informatico in senso stretto va inteso quel documento che è redatto in forma di bit e che, consequenzialmente, può essere letto soltanto con l'ausilio del computer; diversamente, per documento informatico in senso lato va inteso quel documento che viene emesso dagli organi di output del computer e che quindi può essere letto dall'uomo senza l'ausilio ed il tramite del computer.

La Suprema Corte effettua anche una breve analisi circa il valore probatorio del documento informatico, distinguendo l'ipotesi in cui questo sia sottoscritto con firma digitale del caso in cui sia privo di tale sottoscrizione: nel primo caso dovrebbe essere considerato alla stregua di una scrittura privata, mentre nel secondo caso dovrebbe avere valore di riproduzione meccanica, ai sensi dell'art. 2712 codice civile, in questo applicando, o meglio commentando, lo schema ed il dettato normativo del D.P.R. 513/1997.

Nel considerare legittimo il licenziamento, la Cassazione però non ha posto a base della sua decisione soltanto la prova fornita dal documento informatico, ma ha tenuto in gran considerazione gli ulteriori elementi probatori forniti dalla resistente società; in particolare ha ritenuto necessario dover specificare, nel principio di diritto enunciato in conclusione di

sentenza, che ai fini probatori il documento informatico da solo non basta, ma deve essere accompagnato da ulteriori elementi di prova. Insieme a questi altri elementi, il documento informatico e, più in generale, il mezzo probatorio informatico, permetterà il formarsi di una presunzione semplice e, in definitiva, permetterà di considerare dimostrato un determinato fatto. Nel caso di specie il documento informatico è stato quindi considerato come un semplice indizio che, insieme agli altri elementi di prova presentati durante l'istruttoria, ed in particolare insieme alle testimonianze, ha permesso il formarsi di una presunzione cosiddetta semplice ex art. 2729 codice civile, ritenuta dai giudici di merito e dalla Suprema Corte, sufficiente a dare dimostrazione di quanto asserito dalla Società. In altre parole al documento informatico non è riconosciuto quel pieno valore probatorio di cui all'art. 2712 codice civile, bensì questo viene valutato come semplice indizio, non solo non idoneo a formare piena prova dei « fatti e delle cose in esso rappresentati », come sancito dall'art. 2712 codice civile a cui fa espresso rinvio l'art. 5 D.P.R. 513/1997, richiamato in motivazione, ma nemmeno capace di formare autonomamente presupposto per la formazione di una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 codice civile.

In definitiva la Sentenza in esame può assumere importanza non perché assegna al documento informatico quel valore probatorio di cui all'art. 5 D.P.R. 513/1997, limitandosi, come visto, a considerarlo come semplice indizio, bensì perché è la prima che lo prende in considerazione espressamente, anche se soltanto ai fini di una breve analisi teorica. Se fosse mancata anche questa brevissima ricostruzione delle opinioni dottrinali in materia di valore probatorio e sostanziale del documento informatico, nonché il rapido e, forse, troppo timido richiamo alla normativa di riferimento, la Sentenza in epigrafe sarebbe certamente stata oggetto di critiche proprio perché, nonostante l'espresso rinvio all'art. 5 D.P.R. 513/1997 e, quindi, all'art. 2712 codice civile, non ritiene la documentazione informatica presentata in giudizio dalla Società resistente autonomamente idonea a formare prova del fatto cui si riferisce. A ben vedere però, questa pronuncia della Suprema Corte può essere considerata come un primo passo verso un pieno riconoscimento del valore del documento informatico così come disciplinato dal D.P.R. 513/1997. È infatti possibile ipotizzare, o per meglio dire sperare, che in successive pronunce, anche sulla base di questo precedente, la Suprema Corte potrà essere più « coraggiosa » e finalmente aprire la strada ad una completa applicazione della normativa vigente, i.e. ad un riconoscimento pieno del valore sia probatorio sia sostanziale del documento informatico.

Per la dottrina vedi MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile*, in questa *Rivista*, 1987, 23; ZAGAMI, *Firme digitali, crittografia e validità del documento elettronico*, in questa *Rivista*, 1996, 151; CRESCENZI, *Riconoscimento giuridico del documento informatico e suo valore probatorio*, in *Doc. gius.*, 1997, 1990; DE SANTIS, *Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo*, in *Corr. giur.*, 1998, 383; FEDELI, *Documento informatico e firma digitale: valore giuridico ed efficacia probatoria alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica 513/1997*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, 809; GENTILI, *Documento informatico e tutela dell'affidamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 163; GRAZIOSI, *Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico*, in

Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 481; ORLANDI, *L'imputazione dei testi informatici*, in *Riv. not.*, 1998, 867; REGGIANI, *Forma e firma digitale: struttura e valore probatorio del documento informatico*, in *Doc. gius.*, 1998, 1584; FERRARI, *La nuova disciplina sul documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 129; PATTI, *L'efficacia probatoria del documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 60; LIMONE, *La validità giuridica dei documenti e la firma digitale*, in *Scritti in onore di V. Frosini*, 153; GIANANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Cedam, Padova, 1997; ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, CEDAM, Padova, 2000.

PAOLO CONSALES